



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.42/2008 DEL 23/09/2008

**“INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE 23 GIUGNO 2006, N.17 CONCERNENTE
“TUTELA E USO DELLA COSTA””**

ELABORATO A

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

alla integrazione e modifica della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 concernente "Tutela e uso della Costa"

La legge organica sulla gestione del Demanio Marittimo (L.R. 17/2006) non aveva fornito puntuali indicazioni in ordine alla possibilità di mantenere strutture di facile amovibilità oltre la stagione balneare.

Orbene, si evidenzia preliminarmente che la temporalità dell'eventuale autorizzazione in ambiti costieri è prescritta dalla Regione mediante il PUTT paesaggio.

Il predetto strumento di pianificazione all'art. 3.07. punto 4.1 lett. b –approvato con Dgr n° 1740 del 15.12.2000- dispone che le strutture funzionali ad attività balneari siano di facile amovibilità ed effettivamente rimosse alla fine della stagione, tranne i servizi.

Al riguardo bisogna sottolineare preliminarmente che non tutto, dunque, debba essere rimosso. Ciò che tuttavia assume maggior rilievo è che la stagione balneare è di ben sette mesi (dal 1 aprile al 31 ottobre), giacchè sembra assolutamente incongruo imporre lo smontaggio ed il rimontaggio di manufatti nei restanti cinque mesi, con danno e stress anche per lo stesso ambiente.

La Regione Puglia aveva ritenuto superato il problema con le disposizioni introdotte dall'art. 42 della L.R. 10/2007, censurate tuttavia dalla Corte Costituzionale sul presupposto di aver normato una materia di competenza statale.

In effetti la citata norma poteva determinare una situazione di dubbia interpretazione in quanto disponeva "*anche in deroga*" a vincoli ambientali.

Nella stessa Legge tuttavia, così come ancora più chiaramente nel testo ora sottoposto all'attenzione del legislatore regionale, è prescritto *apertis verbis* la preliminare autorizzazione delle autorità competenti in materia ambientale.

Il vero limite, come già detto, è costituito invece dalle prescrizioni di natura stagionale del PUTT paesaggio (*provvedimento amministrativo regionale*), che si ritenevano già superate –ancorchè tacitamente- dalla Legge regionale e che ora, in modo esplicito, vengono modificate dalla presente proposta di legge.

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 28/01

L'ASSESSORE
Prof. Guglielmo MINERVINI

Bari, 23 settembre 2008







REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA
Settore Demanio e Patrimonio
Viale Caduti di tutte le Guerre, 15 - BARI

DEM/SDL/2008/00018

VARIAZIONE DELLA L.R. 17/2006

All'articolo 11 comma 4 bis sono aggiunti i seguenti commi

- 4- ter A parziale modifica dell'art. 3.07.4 punto 4.1 lett. b del PUTT paesaggio, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1740 del 15.12.2000, tutte le strutture funzionali all'attività balneare – purché di facile amovibilità – possono essere mantenute per l'intero anno.
- 4- quater La rimozione delle stesse avverrà alla scadenza dell'atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela ambientale.
- 4- quinquies I soggetti interessati dovranno munirsi preventivamente del nulla-osta dell'autorità competente in materia.
- 4- sexies In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma.

L'ASSESSORE
Prof. Guglielmo Minervini

